

## Norme & Tributi

### Fisco e sentenze

# Scambio dati, assimilabili attività crypto e finanziarie

## La proposta Ocse

**Obbligo di informazione a carico dei service provider che effettuano le transazioni**

**Escluse dalla comunicazione le crypto attività a circuito chiuso**

**Marco Piazza  
Roberto Torre**

conservato in un portafoglio hardware protetto crittograficamente o con una tecnologia simile adatta a convalidare e proteggere le transazioni, in cui la propria identità non può essere scambiata o trasferita ad altri individui o entità in modo digitale, in quanto tale, come precisa il commento, la definizione comprende, oltre alle crypto-valute, anche i token fungibili e quelli non fungibili (Nft). Questi ultimi rappresentano diritti su oggetti di collezione, giochi ed opere d'arte o proprietà fisiche o documenti finanziari.

L'obbligo di informazione è posto a carico dei service provider che effettuano professionalmente le transazioni o gestiscono piattaforme di trading. Sono oggetto di segnalazione gli scambi tra crypto-attività e valute ufficiali; gli scambi tra una o più forme di crypto-attività; le transazioni di pagamento al dettaglio; ed i trasferimenti di crypto-attività. Escluse dalla comunicazione le crypto-attività a circuito chiuso, ossia usate solo come mezzi di pagamento all'interno di un network o un ambiente per beni e servizi specifici.

Per evitare doppie segnalazioni, la proposta prevede che laddove i proventi lordi derivanti dalla cessione o dal rimborso di un'attività finanziaria siano segnalati nell'ambito del Carf, non debbano essere anche segnalati nell'ambito del Crs. Come per il Crs, poi, gli exchange e i wallet providers (Crypto Asset Service provider) dovranno scambiare una serie di dati relativamente agli utilizzatori di crypto-attività, compreso il Tin e l'informazione relativa alla residenza fiscale, che dovrà essere acquisita tramite l'autocertificazione di residenza fiscale. Il reporting dovrà inoltre contenere l'informazione della resi-

denza del service provider, permettendo così alla giurisdizione di residenza dell'utilizzatore sia di risalire all'origine dell'informazione riportata e scambiata sia di "localizzare" il service provider.

Prima che il nuovo sistema diventi operativo appare quindi necessario che la fiscalità delle crypto-attività venga regolata in modo chiaro, attraverso un aggiornamento delle norme che disciplinano i "redditi diversi" possibilmente facendo riferimento alle definizioni accolte a livello internazionale. L'assimilazione, dal punto di vista fiscale, alle attività di natura finanziaria consentirebbe di utilizzare il impianto legislativo collaudato. Per esempio, considerato che il Carf consente di localizzare i portafogli di crypto-attività, le crypto-valute detenute attraverso prestatori di servizi di portafoglio di tipo italiani, iscritti nella sezione speciale presso l'Oam e soggetti agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'art. 1 del Dm 13 gennaio 2022, dovrebbero essere sottratte all'obbligo di comunicazione del quadro RW da parte degli utilizzatori, potendo essere considerate come detenute in Italia.

Sarebbe poi opportuno che i fornitori di servizi relativi alle crypto-attività fossero abilitati a svolgere la funzione di sostituti d'imposta, come gli intermediari finanziari italiani, per semplificare gli adempimenti fiscali degli utilizzatori. E, a questo proposito, paiono ormai maturi i tempi per consentire agli intermediari finanziari italiani di applicare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione e dai prelievi di valuta nell'ambito del regime del risparmio amministrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Credito collegato se il venditore indica la banca

### Cassazione

**Pesa anche la presenza di moduli per il prestito nei locali commerciali**

**Patrizia Maciocchi**

La presenza dei moduli di una banca per le richieste di finanziamento, presso un concessionario di auto non può essere considerata solo un'iniziativa promozionale di quest'ultimo se lui stesso suggerisce al cliente l'istituto per il prestito. L'accordo tra finanziatore e fornitore può considerarsi dunque esistente.

Un legame in virtù del quale la banca non può reclamare i mancati pagamenti se le rate dell'auto non sono versate perché il venditore non l'ha mai consegnata.

Ma anzi è tenuta a risarcire i danni, anche non patrimoniali, e segnalare, come nel caso esaminato, l'acquirente alla centrale rischi di Bankitalia.

La Corte di cassazione, con la sentenza 1054, conferma il collegamento negoziale tra i due contratti - finanziamento e acquisto macchina - e dunque la legittima applicazione della disciplina sul credito collegato.

Un legame negoziale che deve giustamente il mancato pagamento delle rate del prestito, illegittimo l'indicazione del nome del ricorrente come cattivo pagatore alla centrale rischi di palazzo Koch.

La Suprema corte conferma dunque la condanna della banca alla cancellazione della segnalazione e al risarcimento del danno, anche non patrimoniale per il discredito derivato dalla presenza nella "lista nera".

I giudici respingono, infatti, la tesi della difesa dell'istituto di credito che negava la sua condotta "attiva" e l'esistenza di un collegamento con il fornitore, ancor meno di carattere stabile.

Anche la disponibilità dei moduli per il prestito presso i locali commerciali, doveva essere considerata non come la dimostrazione di un accordo con il titolare dell'autosalone, ma come una promozione effettuata dal fornitore di sua iniziativa. In più la somma chiesta in prestito non era vincolata ad uno scopo, essendo un semplice prestito personale.

Per la Cassazione però il legame negoziale è dimostrato.

La Suprema corte ricorda che il collegamento di fonte legali, tra i due contratti, scatta in presenza di almeno una delle due condizioni previste dall'articolo 121 del Testo unico bancario.

Si può, infatti, parlare di contratto di credito collegato, «nel caso in cui il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito».

Oppure «quando il bene o il servizio da acquisire siano esplicitamente individuati nel contratto di credito».

Per i giudici di ultima istanza il caso esaminato rientra nella prima ipotesi.

Grazie all'istruttoria era stato possibile accertare che la scelta del finanziatore era stata "indotta" dal fornitore del bene. Il quale «era anche in possesso della documentazione preliminare alla stipulazione del finanziamento».

Quindi la presenza dei moduli nell'autosalone non poteva essere considerata una semplice "sponsorizzazione".



**NT+FISCO**

**L'obbligo di segnalazione «Dac 6» per gli avvocati non viola la Carta Ue**  
Le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia: al legale quale

intermediario può essere imposto di notificare a un altro intermediario.  
di **Giorgio Emanuele Degani**  
La versione integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com](https://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

## La contabilizzazione guida il regime fiscale delle differenze di cambio

### Il paper Deloitte

**Il caso della distribuzione di dividendi in valuta estera**

Le differenze di cambio mutano il regime fiscale delle altre componenti di reddito ma solo se vengono contabilmente rappresentate insieme a queste ultime, come nel caso della cessione di partecipazioni in valuta. Se questa unitarietà non sussiste, come accade per la distribuzione di dividendi in natura, le differenze di cambio contabilizzate separatamente vanno trattate fiscalmente in via autonoma secondo le regole dell'articolo 110, comma 2, del Tuir. Alla formulazione di questo principio arriva il primo dei «Casi del think tank di Deloitte Sts», dedicato a dividendi in valuta estera e differenze di cambio.

L'analisi del tema parte dal caso di una società di diritto italiano che adotta gli standard contabili nazionali e possiede una partecipazione totalitaria in una società estera, la quale, nel corso dell'anno, ha deliberato una distribuzione di dividendi.

Il paper analizza due aspetti principali. Prima di tutto l'individuazione del momento di contabilizzazione dei dividendi secondo corretti principi contabili insieme all'eventuale obbligo, sul piano contabile, di rilevare le relative differenze cambi. Sotto questo profilo il documento sottolinea che «i proventi finanziari connessi ai dividendi deliberati devono essere determinati al tasso di cambio vigente alla data di maturazione del dividendo medesimo,

ovvero alla data della relativa delibera di distribuzione». La valutazione al tasso di cambio di fine anno del credito per i dividendi, già deliberati e non ancora incassati, «genera una differenza cambio - spiega il paper - rilevabile come tale nel conto economico dell'esercizio in cui è stata adottata la predetta delibera (ed eventualmente anche negli esercizi successivi, se il tasso di cambio dovesse modificarsi ancora prima dell'incasso dei dividendi)».

Il secondo focus riguarda invece il regime fiscale cui assoggettare i dividendi nel periodo di imposta in cui sono percepiti e, in particolare, la possibilità di considerare corretta la non attribuzione di autonoma rilevanza fiscale alle differenze cambi maturate dalla data di delibera assembleare a quella di incasso. In questo caso, «pare corretto riconoscere, in aderenza al principio generale di determinazione del reddito d'impresa - si legge nel documento - rappresentato dalla "derivazione" del reddito imponibile dal risultato economico di esercizio, l'autonomia rilevanza della contabilizzazione delle differenze su cambi e, coerentemente, non riconoscere tale rilevanza ove, come nel caso delle poste "non monetarie", siffatte differenze non siano state contabilizzate». Una soluzione che «è da ritenersi preferibile a quella alternativa, la quale sembrerebbe emergere da alcune prese di posizione dell'agenzia delle Entrate, volta ad attribuire portata "assorbente" alle disposizioni tese ad assegnare rilevanza fiscale al principio di cassa... e a rendere di conseguenza irrilevante la valutazione dell'elemento patrimoniale... iscritto in contropartita del componente di reddito rilevante in base al principio da ultimo nominato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nulla il patto tra coniugi di versare 500mila euro in caso di separazione

### Cassazione

**Sono indisponibili i diritti che nascono dal matrimonio**

**Angelo Busani**

È nullo il patto con il quale due coniugi, per il caso della loro futura separazione, convengono che l'uno versi all'altro una somma di denaro: lo afferma la Corte di cassazione nell'ordinanza 11923 del 13 aprile 2022, con riferimento a una scrittura che conteneva una promessa di versamento della somma di 500mila euro, già fulminata di nullità, in sede di merito (dal Tribunale di Como e dalla Corte d'Appello di Milano).

Secondo la Cassazione, «ogni possibile qualificazione giuridica della scrittura» conduce a non ritenere la non meritevole di tutela: ad esempio, ritenendola un patto matrimoniale, si finisce per doverlo qualificare come nullo per illiceità della causa; mentre, considerandola come un contratto preliminare di donazione, sospensivamente condizionato all'evento della separazione legale dei coniugi, del pari si deve concludere per la sua nullità per infrazione del divieto di promettere una donazione.

Anche l'osservazione della scrittura in questione in termini di ricognizione del debito è una strada non percorribile: da un lato, perché si tratterebbe di un debito comunque scaturente da un contratto nullo; d'altro lato,

perché la ricognizione del debito non vale come fonte generatrice di obbligazioni, ma solo come inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza della fonte da cui il debito nasce. Quindi, se la fonte dell'obbligo non c'è, non c'è neanche l'obbligo; e riconoscere un obbligo inesistente non comporta il sorgere di un obbligo in capo al soggetto che ha effettuato il riconoscimento del debito.

Questa decisione della Cassazione conferma dunque la linea di rigore della giurisprudenza di legittimità sui patti tra coniugi (o tra fidanzati) in vista della crisi matrimoniale, di recente ribadita con fermezza con l'ordinanza 11012/2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2021), in nome del principio, sancito nell'articolo 160 del Codice civile, per il quale tali patti sono nulli perché contrastano l'indisponibilità dei diritti che nascono dal matrimonio.

Tra l'altro, nel caso del 2021, si trattava di un patto stipulato al momento della separazione, in vista di un divorzio destinato a essere pronunciato pochi mesi dopo.

Insomma, una tendenza che contrasta con la evidente tendenza a un'affermazione sempre più progressiva e crescente dei valori di autodeterminazione anche nel diritto di famiglia. Anche perché le esigenze di prevenzione e gestione anticipata del possibile contenzioso sono particolarmente pressanti alla luce degli effetti devastanti che un conflitto tra coniugi o ex coniugi può avere nel lungo percorso che deve compiere all'interno delle aule giudiziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il Sole 24 ORE**

**Medicina in pillole: un viaggio guidato per conoscerla e capirla.**

Le grandi tappe della medicina, dall'Antichità all'epoca contemporanea, raccontate in un libro pensato per tutti: studenti, professionisti e addetti ai lavori, ma anche accessibile a chi non possiede conoscenze approfondite in materia. Il linguaggio chiaro e conciso, le immagini e le infografiche, infatti, aiutano a semplificare tutti i concetti utili a comprendere la medicina, da sempre uno degli argomenti più rilevanti per la storia dell'umanità.

**IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 7 APRILE CON IL SOLE 24 ORE A € 14,90\***

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 07/05/2022.

Ordina la tua copia su [Primamedico.it](https://www.primamedico.it) e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping In vendita su [Shopping24](https://www.shopping24.it) offerte. [ilssole24ore.com/libromedicina](https://www.ilssole24ore.com/libromedicina)